COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Aumento del limite fissato per la esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali del lavoro (664) 201

PRESIDENTE 201, 202

ROSELLI, *Relatore* 201

PESENTI 202

La seduta comincia alle 9.15.

Sono presenti:

Bartole, Belloni, Biasutti, Caronia, Colleoni, Fassina, Foresi, Gennai Tonietti Erisia, Morelli, Nenni Giuliana, Pallenzona, Pesenti, Repossi, Rapelli.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del limite fissato per l'esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali del lavoro. (664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del limite fissato per l'esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizî e gli atti nelle controversie individuali del lavoro.

Per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

L'onorevole Roselli, relatore, ha facoltà di riferire.

ROSELLI, *Relatore*. Questo disegno di legge è sostenuto, onorevoli colleghi, da una vera catena di precedenti legislativi. Già infatti con la legge 4 aprile 1926 concernente la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro e la magistratura del lavoro, veniva prevista una procedura per le controversie individuali. Si aveva poi la legge 31 gennaio 1926 con la quale si dava facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche. Successivamente, l'articolo 27 del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, a proposito dei diritti e delle tasse riguardanti i giudizî e gli atti nelle controversie individuali di lavoro, stabiliva che, quando nei giudizî davanti al pretore l'oggetto della controversia non eccedeva il valore di lire 2000, i relativi giudizî erano completamente esenti da qualsiasi diritto o tassa.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 386, il limite predetto fu elevato a lire 10.000, che allora costituiva il limite di valore della competenza del pretore. Successivamente, dopo che quest'ultimo limite è stato portato a lire 50.000, è stato riconosciuto che, con la svalutazione della moneta e il rialzo dei prezzi, anche il limite

di esenzione dai diritti e dalle tasse nei giudizî relative alle controversie individuali di lavoro, doveva essere parimenti aumentato.

Con il presente disegno di legge si statuisce pertanto che « il limite di lire 50.000 stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016, per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizî e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, è elevato a lire 100.000 ».

Non ho altro da aggiungere e propongo ai colleghi di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante della Commissione finanze e tesoro ad esprimere il suo parere sul disegno in esame.

PESENTI. A noi pare che il provvedimento sia pienamente giustificato; aggiungiamo che il limite di lire 100.000 ci sembra veramente il minimo possibile, forse anzi troppo basso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« Il limite di lire 50.000, stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016, per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, è elevato a lire 100.000 ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

La seduta termina alle 9.40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI